

**STATUTO DELLA**  
**Comunità CHAIRE - A Dio col canto**  
**ASSOCIAZIONE MUSICALE - CULTURALE -**  
**DI VOLONTARIATO**

**ARTICOLO I**

E' costituita la Comunità "CHAIRE - A Dio col canto", associazione musicale, culturale e di volontariato di ispirazione cattolica avente carattere di assoluta apoliticità e senza fini di lucro.

**ARTICOLO II**

La sede della comunità è in Palo del Colle.

**ARTICOLO III**

La comunità è composta da laici, che intendono seguire nella Chiesa Cattolica, un proprio cammino spirituale e missionario, che si esprime in una collaborazione diretta con le realtà ecclesiali e sociali.

**ARTICOLO IV**

Il rapporto di diretta collaborazione con la Chiesa e la sua Gerarchia, si concretizza nella scelta di un sacerdote-assistente a cui è affidato il compito di seguire il cammino formativo e spirituale della stessa.

**ARTICOLO V**

L'assistente partecipa, quindi, attivamente alla vita della comunità per contribuire ad alimentare, negli aderenti, la vita spirituale, il senso apostolico, il discernimento e la vera vita di comunione.

**ARTICOLO VI**

La Comunità Chaire opererà a favore delle situazioni di bisogno e di emarginazione, testimoniando la verità cristiana attraverso la musica ed il canto, il teatro e la danza, incontri culturali e sociali.

**ARTICOLO VII**

Gli aderenti alla Comunità Chaire:

- si impegnino in una formazione personale e comunitaria;
- vivano il proprio servizio con spirito di donazione gratuita ed adempiano fedelmente agli impegni quotidiani seguendo la figura e l'esempio di Gesù Cristo;
- siano presenti con la testimonianza della propria vita nella promozione della giustizia sociale, ed in particolare nel campo della vita pubblica impegnandosi in scelte concrete e coerenti alla fede cristiana;
- facciano della preghiera l'anima del proprio essere e del proprio operare;
- partecipino alla vita sacramentale della Chiesa;
- accolgano tutti coloro che esprimano una seria volontà di aderire ai principi e ai lineamenti della comunità stessa, con animo umile e cortese, come dono del Signore e immagine di Cristo.

**ARTICOLO VIII**

La vita comunitaria consiste in:

- Incontri di catechesi;
- Incontri organizzativi e/o di programmazione;

- Incontri di spiritualità e di confronto con altre realtà parrocchiali e locali;
- Incontri musicali, teatrali e culturali.

#### **ARTICOLO IX**

L'attività della comunità sarà regolata da un direttivo (in seguito chiamato "Gruppo di coordinamento"), che riunendosi svolgerà un lavoro di programmazione degli incontri e degli impegni della stessa.

#### **ARTICOLO X**

La durata della comunità è illimitata. Essa potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci aderenti.

#### **ARTICOLO XI**

La comunità è costituita da un numero illimitato di soci. La loro qualifica, le condizioni per l'ammissione ed il passaggio di categoria sono stabiliti dal presente Statuto.

#### **ARTICOLO XII**

I soci aderenti potranno essere:

- ? **ONORARI:** nominati (con delibera del gruppo di coordinamento) per speciali benemeritenze acquisite nei confronti della comunità. Non sono tenuti al pagamento di alcuna quota o contributo, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. I componenti del gruppo di coordinamento in carica non possono essere nominati soci onorari.
- ? **FONDATORI:** tutti coloro, maggiori degli anni diciotto, che hanno fondato la comunità. Essi pagano i contributi ordinari annuali ed hanno diritto al voto nell'assemblea.
- ? **SOSTENITORI:** coloro che pagano un contributo annuo volontario per l'incremento ed il potenziamento delle attività della comunità. Non hanno diritto al voto nell'assemblea.
- ? **ORDINARI:** tutti coloro che, di fatto, fanno parte della comunità. Con l'adesione ci si assume l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto nonché le deliberazioni degli organi sociali. I soci ordinari hanno l'obbligo di versare i contributi ordinari annuali ed hanno diritto di voto nell'assemblea.

#### **ARTICOLO XIII**

Per contributi ordinari si intendono:

- il versamento della quota annuale di adesione;
- la quota mensile di contributo alle spese della comunità.

#### **ARTICOLO XIV**

La quota annuale di adesione e la quota mensile di contributo spese sono stabilite dal gruppo di coordinamento.

#### **ARTICOLO XV**

Le contribuzioni volontarie straordinarie di varia natura (di denaro o materiale tecnico) di alcuni aderenti possono essere restituite, purchè ne venga fatta espressa richiesta al Gruppo di coordinamento sin dal momento in cui la stessa viene effettuata.

#### **ARTICOLO XVI**

Le contribuzioni straordinarie di tutti gli aderenti determinate da motivi oggettivi di necessità ed urgenza sono equiparate a tutti gli effetti a contributi ordinari.

#### **ARTICOLO XVII**

Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali sociali, nonché di godere di tutte le agevolazioni che la comunità può offrire.

#### **ARTICOLO XVIII**

Gli aderenti soci sono tenuti ad essere in regola col pagamento delle quote rispettivamente dovute, ad attenersi scrupolosamente ai regolamenti interni che regolano l'uso dei locali sociali ed a tutte le disposizioni emanate dal gruppo di coordinamento.

#### **ARTICOLO XIX**

Per entrare a far parte della comunità l'aspirante aderente dovrà far presente al gruppo di coordinamento, l'area di lavoro in cui intende impegnarsi (vedi art. XXVII), che deciderà secondo le reali esigenze della comunità.

Con l'ingresso nella comunità si impegna a rispettare lo Statuto Sociale, i regolamenti interni e le disposizioni del gruppo di coordinamento.

#### **ARTICOLO XX**

Il socio che intende dimettersi dalla comunità è tenuto a darne comunicazione al gruppo di coordinamento.

#### **ARTICOLO XXI**

Lo stesso gruppo di coordinamento, per gravi motivi, può invitare l'aderente a lasciare la comunità; in caso di rifiuto, e permanendo i gravi motivi, può dichiarare lo stesso fuori dalla comunità.

#### **ARTICOLO XXII**

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli aderenti;
2. il gruppo di coordinamento.

#### **ARTICOLO XXIII**

L'assemblea è convocata dal gruppo di coordinamento con invito, da consegnarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

#### **ARTICOLO XXIV**

L'assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, provvede alla elezione e nomina dei componenti del gruppo di coordinamento e discute la relazione annuale dello stesso.

Essa è convocata dal gruppo di coordinamento almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di marzo. Il gruppo di coordinamento può convocare in qualsiasi momento detta assemblea, nei modi e nei termini di cui innanzi, per deliberare sugli altri argomenti che desidera sottoporre al suo esame.

E' validamente costituita in prima convocazione se è rappresentata da almeno la metà degli iscritti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il bilancio consuntivo viene chiuso al 31 Dicembre di ogni anno e sottoposto alla approvazione dell'assemblea ordinaria.

#### **ARTICOLO XXV**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, procede alla individuazione di ulteriori incarichi nella comunità e si riunisce ogni qual volta vi sia una richiesta scritta di almeno due terzi degli aderenti.

E' validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli iscritti.

In seconda convocazione è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aderenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. La seconda convocazione, sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria, può aver luogo nello stesso giorno della prima. E' in facoltà di ogni aderente farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Nessun aderente può, però, rappresentarne più di uno. Il presidente dell'assemblea è nominato di volta in volta dall'assemblea stessa. Essa, a sua volta, nomina un segretario e, dove occorre, due scrutatori, scegliendoli fra i soci presenti. Di ogni assemblea dovrà essere redatto il verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario e, se nominati, dai due soci scrutatori.

#### **ARTICOLO XXVI**

La comunità è amministrata e diretta da un gruppo di coordinamento.

I componenti del gruppo di coordinamento sono eletti a scrutinio, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

La composizione del gruppo di coordinamento è così stabilita:

1. Presidente;
2. Vice presidente;
3. Segretario;
4. Tesoriere;
5. Responsabile musicale;
6. Responsabile culturale;
7. Responsabile teatro, danza, e scenografia
8. Responsabile relazioni esterne;

Entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato il gruppo di coordinamento fisserà la data per la convocazione dell'assemblea che procederà alla elezione delle nuove cariche sociali. Nel periodo intercorrente fra la data di scadenza del mandato e la data delle elezioni, il Presidente ed il gruppo di coordinamento restano in carica per la sola ordinaria amministrazione. Nel caso di dimissioni di un consigliere, lo stesso dovrà essere sostituito con il primo dei non eletti; nel caso di contemporanee dimissioni della metà più uno dei componenti il gruppo di coordinamento, l'intero gruppo si intende decaduto e deve essere convocata l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo gruppo che rimane in carica sino alla scadenza del triennio sociale.

#### **ARTICOLO XXVII**

Al gruppo di coordinamento spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della comunità e lo stesso indica le linee guida del cammino comunitario.

Data la specificità delle forme espressive della comunità, il gruppo di coordinamento costituirà e regolerà le seguenti aree di lavoro:

1. Musica e canzoni;
2. Cultura;
3. Relazioni esterne
4. Danza;
5. Teatro;
6. Scenografia.

Il gruppo di coordinamento si riunisce normalmente una volta al mese, su convocazione del Presidente.

Può riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta anche da un consigliere. Le riunioni del gruppo di coordinamento sono valide quando vi intervengano almeno due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti.

#### **ARTICOLO XXVIII**

La rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del gruppo di coordinamento.

#### **ARTICOLO XXIX**

Nel caso di dimissioni del Presidente, il gruppo di coordinamento provvede alla convocazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci per l'elezione del nuovo Presidente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del triennio sociale.

#### **ARTICOLO XXX**

Il vice Presidente è l'immediato collaboratore del Presidente. Durante l'assenza e l'impedimento del Presidente, l'associazione è presieduta a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

#### **ARTICOLO XXXI**

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il gruppo di coordinamento, però, potrà disporre il rimborso ai suoi membri delle spese che essi abbiano sostenuto nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal gruppo stesso.

#### **ARTICOLO XXXII**

L'associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni comunque derivati ai soci sia frequentandone i locali, sia in conseguenza delle iniziative svolte, fermo restando il principio della responsabilità personale derivante al singolo socio per eventuali danni arrecati a terzi in occasione delle manifestazioni e delle attività che formano oggetto dell'associazione e l'obbligo del socio di tenere in ogni caso rilevata ed indenne l'associazione da ogni domanda dagli stessi terzi.

#### **ARTICOLO XXXIII**

Lo scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con votazione di almeno due terzi degli iscritti. L'assemblea nomina un comitato di liquidazione, composto da tre soci.

Il comitato di liquidazione provvederà a vendere i beni dell'associazione. Dal ricavato di tale vendita, si provvederà a rimborsare eventuali contributi straordinari (di cui al precedente art. XV) ancora in essere. Ultimata questa operazione la rimanenza degli utili sarà destinata a sostenere situazioni di bisogno.

#### **ARTICOLO XXXIV**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di associazione.

#### **ARTICOLO XXXV**

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere proposte da almeno due terzi dei soci o dal gruppo di coordinamento e debbono essere approvate dall'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo XXVI.